



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 8963 / I

delibera n. 1880 / 15

Il Consiglio nella seduta del 14.7.2015, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere **L. DI NOSSE** ;

richiamata la delibera Consiliare n. 905 del 21/04/2015, con la quale a seguito di interpello nazionale disposto, venivano applicati alla CTP di Lecce **1 Vice Presidente di sezione e 4 giudici tributari**, per 12 mesi a decorrere dal 04/05/2015 o minor periodo in caso di definizione dei concorsi;

vista la nota successivamente pervenuta datata 29/05/2015 acquisita da questo Consiglio con prot. n.8963 del 01/06/2015, del Presidente della CTP di Lecce dott. **Mario Fiorella**, con la quale in considerazione delle carenze degli organici esistenti e che verranno ulteriormente a diminuire prossimamente per il termine di applicazioni e cessazioni per limiti di età, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale, di provvedere alla assegnazione di **3 Presidenti di sezione**, e di **n.2 Vice Presidenti di sezione**;

rilevate le effettive carenze nella Commissione rispetto al D.M. dell'11/4/2008, per la qualifica di Presidente di sezione e di Vice Presidente di sezione e che, pertanto, per far fronte alle esigenze di regolare funzionamento, si rende necessario procedere, nelle more di apposita procedura concorsuale ad un interpello nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di almeno **n. 3 Presidenti di sezione e n. 2 Vice Presidenti di sezione**;

considerato, che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto- legge 2 marzo 2012, n.16), con l'art.4, commi 39- bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni, a parità di grado Provinciale o Regionale, possono essere disposte su tutto il territorio nazionale;

vista la risoluzione n. 9 del 21 ottobre 2014, sostituita dalla risoluzione n. 5 del 03 marzo 2015, nella quale viene disposto che il Consiglio di Presidenza, considerato che l'urgenza di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura da compiere, provvederà direttamente all'espletamento di interPELLI in sede nazionale per la disponibilità alle applicazioni tra



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

i componenti delle Commissioni, mediante pubblicazione della delibera e del modello di partecipazione sul proprio sito internet;

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che *“in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l’individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell’età anagrafica.*

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest’ultima”;

considerato che, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie, il Consiglio di Presidenza nella risoluzione annuale sui criteri con cui procedere alla composizione delle sezioni ed alla generale organizzazione delle commissioni, da ultimo la n. 5/2015, ha fissato il principio per cui un componente non possa essere applicato a più di due Commissioni oltre quella di titolarità, limite elevabile a tre unicamente nel caso in cui l’applicazione discenda da esito di interpello andato deserto, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente le necessità operative poste alla base della richiesta di interpello;

ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all’interpello alleghino alla istanza, a **pena di esclusione**, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

considerato che, allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l’organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, è necessario che il nulla osta richiesto al Presidente della Commissione cui appartiene il partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva debba contenere anche l’attestazione del regolare svolgimento delle funzioni e del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze da parte del richiedente; a tal fine i nulla osta trasmessi privi di tale attestazione verranno considerati come negativi;

visto l’art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

viste le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012 e n. 5 del 03 marzo 2015;

DELIBERA

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **n. 3 Presidenti di sezione e n.2 Vice Presidenti di sezione per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di Lecce** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it", entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.
- Il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.
- In ogni caso verrà data la precedenza ai componenti in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale di applicazione e solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi verranno valutati i componenti provenienti da altre regioni. Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichi nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza;
si comunichi ai Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed
alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO